

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 209/2005 (CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE) E DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 5/2006 IN TEMA DI NORME DI COMPORTAMENTO CHE DEVONO ESSERE OSSERVATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI INTERMEDIAZIONE ASSICURATIVA

Gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto consegnano al contraente copia del documento ("Informazioni da rendere al contraente prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto, nonché in caso di modifiche di rilievo del contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche) che contiene notizie sull'intermediario stesso, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
- b) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, illustrano al contraente - in modo corretto, esauriente e facilmente comprensibile - gli elementi essenziali del contratto con particolare riguardo alle caratteristiche, alla durata, ai costi, ai limiti di copertura, agli eventuali rischi finanziari connessi alla sua sottoscrizione ed ad ogni altro elemento utile a fornire un'informazione completa e corretta;
- c) sono tenuti a proporre o consigliare contratti adeguati alle esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente, nonché, ove appropriato in relazione alla tipologia del contratto, alla sua propensione al rischio; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- d) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto più adeguato alle sue esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non adeguato, lo informano per iscritto dei motivi dell'inadeguatezza;
- e) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia del contratto stipulato e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- f) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL REGOLAMENTO ISVAP N. 23 DEL 9 MAGGIO 2008 "REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA TRASPARENZA DEI PREMI E DELLE CONDIZIONI DI CONTRATTO NELL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI A MOTORE E NATANTI, DI CUI ALL'ARTICOLO 131 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Con riferimento all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i rischi del ramo 10 (autoveicoli), diversi dalla responsabilità del vettore, e per i rischi del ramo 12 (natanti) di cui all'articolo 2, comma 3, del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209,

si informa che la banca suddetta:

- offre i prodotti della compagnia Amissima Assicurazioni S.p.A.
- il peso percentuale della provvigione riconosciuta sul premio globale di Responsabilità Civile Auto è pari a 4.24%

INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54 del Regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006 i premi pagati dal contraente alla Banca e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, regolati per il tramite della Banca, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio della Banca.

Ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, il Contraente potrà inoltrare eventuale reclamo scritto:

- nei confronti della Banca a:

Banca Carige S.p.A., Ufficio Reclami – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@carige.it.

Banca Carige Italia S.p.A., presso Ufficio Reclami di Banca Carige S.p.A. – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@carige.it

Banca del Monte di Lucca S.p.A., Ufficio Reclami di Banca Carige – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@carige.it.

Banca Cesare Ponti S.p.A., presso Ufficio Reclami di Banca Carige S.p.A. – Via Cassa di Risparmio 15 – 16123 Genova; e-mail reclami@carige.it.

- eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale assicurativo potranno essere inoltrati per iscritto AMISSIMA ASSICURAZIONI S.P.A. - Ufficio Reclami, Viale Certosa, 222 – 20156 Milano, fax n. 02/45402417, e-mail reclami@amissima.it;

- eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale assicurativo potranno essere inoltrati per iscritto AMISSIMA VITA S.P.A. - Ufficio Reclami, Via G. D'Annunzio 41 – 16121 Genova, fax n. 010/5498815, e-mail reclamivita@amissimavita.it;

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

1. all'IVASS - Servizio Tutela del Consumatore – divisione Gestione Reclami, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, inoltrando l'apposito modulo disponibile sul sito www.ivass.it, attraverso i seguenti canali:

- via posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma,
- via fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353,
- via PEC all'indirizzo ivass@pec.ivass.it.

2. all'arbitrato, qualora sia espressamente previsto dalle Condizioni di polizza.

3. (unicamente in caso di polizza RCA) alla conciliazione paritetica Il consumatore che, non avendo già incaricato altri soggetti a rappresentarlo, può avvalersi di tale strumento in presenza dei seguenti requisiti: richiesta di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti all'Impresa non superiore a 15.000,00 euro; assenza di risposta da parte dell'Impresa; diniego al risarcimento; offerta accettata solamente a titolo di acconto,.
Per accedere alla procedura è necessario rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema.

Qualora si voglia rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, è fatto obbligo ricorrere in via preliminare:

1. (unicamente in caso di polizza RCA) alla negoziazione assistita, ai sensi della legge n. 162/2014, tramite l'assistenza di uno o più avvocati, in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti.

2. alla Mediazione.

Il D.Lgs. 28/2010, così come modificato dall'art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, prevede, infatti, l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione civile in materia di responsabilità medica e sanitaria e per tutti i contratti assicurativi (ad esclusione del risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti).

In tal caso, l'istanza di mediazione dovrà essere presentata con l'assistenza del proprio avvocato presso un organismo di mediazione che abbia sede nel luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia e successivamente inoltrata alla Compagnia all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:

- per Amissima Assicurazioni S.p.A.: mediazione@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2442
- per Amissima Vita S.p.A.: mediazione.vita@pec.amissima.it e/o al numero di fax 02.3076.2286